



**Città di Aosta**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro

Ufficio: Ufficio Personale finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**212 del 15/12/2025**

**OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO RISORSE UMANE E SICUREZZA SUL LAVORO - INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 4 E S.M.I - ANNO 2026**

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

Richiamata la legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali) che al Capo II inserisce nuove disposizioni in materia di composizione e indennità degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines della Valle d'Aosta, modificando la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e la legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta);

Preso atto che l'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2025 dispone che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano agli amministratori neoeletti dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni non interessati dalle suddette elezioni rideterminano i compensi con effetto dalla data del 1° gennaio 2026”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 29 ottobre 2025, recante: *“Area A5 - Servizio Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro - Indennità' di funzione amministratori comunali ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 e s.m.i. - anno 2025”*;

Premesso che l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 4 settembre 2001 n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17) dispone che le deliberazioni relative agli importi delle indennità di funzione degli



amministratori degli enti locali siano determinate annualmente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione da adottarsi da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e che, in caso di rinnovo elettorale, sia consentito rideterminare, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti ai sensi della legge regionale n. 4/2015 e già deliberati, per l'anno in corso, dal Consiglio comunale con proprio provvedimento n. 187 del 28 dicembre 2023;

Preso ulteriormente atto che per quanto riguarda la città di Aosta la legge regionale n. 4/2015, così come modificata dalla legge regionale n. 4/2025, dispone che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), è attribuita al Sindaco del Comune di Aosta un'indennità mensile lorda di funzione pari a euro 5.610,00 e una diaria mensile pari a euro 1.300,00, quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato (articolo 2, comma 3, lettera f));
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2 *“Il Consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1”* (percentuale massima mensile lorda corrispondente ad euro 1.122,00);
- ai sensi dell'articolo 3 è attribuita al Vice Sindaco un'indennità mensile lorda di funzione pari al 80 per cento dell'indennità del Sindaco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 5.385,60);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è attribuita agli assessori un'indennità mensile lorda di funzione pari al 75 per cento dell'indennità del Sindaco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 5.049,00);
- ai sensi dell'articolo 6 è attribuita ai consiglieri un'indennità mensile lorda di funzione pari al 20 per cento dell'indennità del Sindaco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 1.346,40);
- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è attribuita al Presidente del Consiglio un'indennità mensile lorda di funzione pari al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco, (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 1.683,00);

Preso atto che è necessario, pertanto, provvedere per l'anno 2026 a determinare gli importi delle indennità di funzione degli amministratori secondo i criteri sopra indicati, così come definiti dalle disposizioni normative vigenti;

Considerato che l'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco può essere incrementata nel limite massimo del 20 per cento, ex articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 4/2025 e, conseguentemente, tutte le indennità degli amministratori comunali determinate dalla legge in misura percentuale rispetto all'indennità di funzione del Sindaco stesso;

Rilevato che l'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 54/1998, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025, dispone un numero minimo di 6 assessori e, come statuito dal comma 2, *“Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione*



*economico-finanziaria. Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";*

Richiamato il decreto del Sindaco n. 66 del 28 ottobre 2025 relativo alla nomina della Giunta comunale e all'attribuzione delle relative deleghe;

Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 1° luglio 2004, così come modificata dalla deliberazione n. 185 del 29 dicembre 2004, relativa all'adozione del Regolamento disciplinante le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute dell'indennità di funzione dei consiglieri;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 2186 del 24 marzo 1986 che rammenta come in ordine alla deliberazione dell'indennità di carica non sussiste l'obbligo dell'astensione del beneficiario dell'indennità stessa per la discussione e la votazione;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio comunale

## DELIBERI

1. di approvare quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 29 ottobre 2025, recante: "Area A5 - Servizio Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro - Indennità' di funzione amministratori comunali ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 e s.m.i. - anno 2025";
2. di riconoscere per l'anno 2026, così come statuito dalle disposizioni normative regionali vigenti, in premessa puntualmente richiamate, e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione del presente provvedimento, le seguenti indennità agli amministratori comunali:

Per il **ruolo di Sindaco**:

A) Indennità di funzione, così costituita:

- euro 5.610,00 mensili lordi disposti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;
- euro 1.122,00 mensili lordi pari al 20 per cento di incremento dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;



- B) Diaria mensile pari a euro 1.300,00, dovuta quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

**Per il ruolo di Vice Sindaco:**

- Indennità di funzione pari a euro 5.385,60 mensili lordi, corrispondenti *“all’80 per cento dell’indennità (riconosciuta al Sindaco) di cui all’articolo 2, commi 1 e 2”* ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

**Per il ruolo di Assessori comunali:**

- Indennità di funzione pari a euro 5.049,00 mensili lordi, corrispondenti *“al 75 per cento dell’indennità (riconosciuta al Sindaco) di cui all’articolo 2, commi 1 e 2”* ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

**Per il ruolo di Presidente del Consiglio comunale:**

- Indennità di funzione pari a euro 1.683,00 mensili lordi, corrispondenti *“al 25 per cento dell’indennità di funzione attribuibile al Sindaco”*, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

**Per il ruolo di Consiglieri comunali:**

- Indennità di funzione pari a euro 1.346,40 mensili lordi, corrispondenti *“al 20 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, commi 1 e 2”* ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

3. di dare atto che le indennità di funzione saranno corrisposte per 12 mensilità e che le stesse potranno subire le eventuali decurtazioni previste dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 01 luglio 2004, così come modificata dalla deliberazione consiliare n. 185 del 29 dicembre 2004, in materia di modalità di giustificazione delle assenze dei consiglieri comunali e le relative trattenute dall'indennità di funzione;
4. di dare atto che la diaria al Sindaco, dovuta quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 legge regionale n.4/2015, sarà corrisposta per 12 mensilità;
5. di stabilire che la presente deliberazione viene adottata *“con votazione a maggioranza assoluta”*, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 23/2001;
6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2015, così dalla legge regionale n. 4/2025, l'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui ai commi 1 e 2 deve essere ridotta del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa;



7. di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge regionale n. 23/2001, laddove il Vice Sindaco e gli assessori siano lavoratori dipendenti che non hanno richiesto di essere collocati in aspettativa, l'indennità di funzione è dimezzata;
8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 4/2015 (così come inserito dall'articolo 52 della legge regionale n. 18/2019) il Sindaco, il Vice Sindaco, Il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale;
9. di dare atto, che ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori svolgano attività lavorativa non dipendente, oppure siano in stato di quiescenza ed optino, con apposita dichiarazione, per un impegno a tempo parziale, gli importi delle relative indennità di funzione sono dimezzati;
10. di dare atto che il regolamento disciplinante le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute dell'indennità di funzione, di cui alla propria deliberazione n. 79/2004, così come modificata dalla deliberazione n. 185/2004, si applica anche agli assessori comunali in quanto componenti effettivi del Consiglio comunale;
11. di dare atto che per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento alle disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 23/2001, alla legge regionale n. 4/2015, alla legge regionale n. 18/2019 e alla legge regionale n. 4/2025;
12. di dare atto che la spesa complessiva di euro 980.000,00 trova copertura nel bilancio finanziario esercizio 2025 come segue:
  - Euro 870.000,00 sul Cap. 01011.03.1113561 – “*Indennità di carica agli amministratori*”; pren. 2927/2025;
  - Euro 110.000,00 sul Cap. 01011.03.1113565 – “*Contributi amministratori*”; pren. 2928/2025;
13. di dare atto che la spesa di cui sopra è esigibile nell'anno 2026;
14. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato.



## **ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE**

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Ufficio: Ufficio Personale finanziario

**OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO RISORSE UMANE E SICUREZZA SUL LAVORO -  
INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI  
DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 4 E S.M.I - ANNO 2026**

La proposta è stata esaminata dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 22/12/2025 con il seguente esito:

Favorevoli: 4

Contrari: 2 (consigliere Dattola e Spirli)

Astenuti: -

e la nomina del seguente relatore unico: Tripodi

La Segretaria della Commissione  
Claudia Cattalano